

Il Decreto Cura Italia e le altre disposizioni sull'emergenza Covid-19

19 Marzo 2020

- MILAN
 - ROME
 - BARI
 - PARMA
 - BRUXELLES
 - LONDON
 - NEW YORK
 - LUGANO
- WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

Affrontare le emergenze non è mai semplice, affrontare l'emergenza Covid-19 è e sarà una prova molto severa per tutti, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista economico ed imprenditoriale. Lo sarà anche per i professionisti che saranno chiamati a rimettere in discussione comode consuetudini e a confrontarsi con passione ed ingegno con temi nuovi e spesso molto complessi.

Grimaldi ha deciso di essere vicino a tutti gli *stakeholders*, siano essi o meno clienti dello Studio, per senso di responsabilità e per precisa scelta professionale. Lo Studio ha costituito da subito una **Team Covid-19**, con la partecipazione dei professionisti dello Studio esperti delle diverse rilevanti materie, presenti nelle varie sedi, nella convinzione che si debba essere pronti a rispondere alle tante esigenze e necessità che il nuovo contesto sociale, economico, professionale ed internazionale ha generato. All'account covid19@grimaldilex.com potranno rivolgersi tutti quanti sono chiamati ad affrontare le esigenze professionali del nuovo contesto di riferimento, troveranno un Team pronto ad aiutarli!

Abbiamo anche deciso di offrire il supporto del nostro Team per l'intero mese di aprile a titolo gratuito. È per noi un modo per dare un contributo tangibile in una situazione di emergenza.

In allegato troverete una prima sintesi per macro aree della normativa contenuta nel D.L. Cura Italia e degli altri provvedimenti intervenuti in questi ultimi giorni sull'emergenza Covid-19. È solo la prima delle iniziative che ci vedranno impegnati nel dare un contributo concreto e durevole.

Grimaldi

- MILAN
 - ROME
 - BARI
 - PARMA
 - BRUXELLES
 - LONDON
 - NEW YORK
 - LUGANO
- WWW.GRIMALDILEX.COM
- ALBANIA
 - BULGARIA
 - CYPRUS
 - GREECE
 - IRAQ
 - PANAMA
 - ROMANIA
 - SLOVENIA
 - UAE
- ARGENTINA
 - CHILE
 - CZECH REPUBLIC
 - GUATEMALA
 - MONTENEGRO
 - PARAGUAY
 - RUSSIA
 - SPAIN
 - URUGUAY
- BOSNIA AND HERZEGOVINA
 - COLOMBIA
 - EGYPT
 - HONDURAS
 - NORTH MACEDONIA
 - POLAND
 - SAUDI ARABIA
 - TUNISIA
- BRASIL
 - CROATIA
 - EL SALVADOR
 - INDIA
 - OMAN
 - PORTUGAL
 - SERBIA
 - TURKEY

INDICE

A. MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

- Misure di sostegno per le PMI - Fondo di Garanzia

B. MISURE FINANZIARIE DI SOSTEGNO

- Settore croceristico e credito all'esportazione
- Fondo di solidarietà per mutui prima casa

C. MISURE FISCALI

- Sostegno finanziario alle imprese – Trasformazione in crediti d'imposta delle DTA relative a perdite fiscali e ACE non utilizzati
- Rimessione in termini per i versamenti fiscali e contributivi
- Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi dell'assicurazione obbligatoria per le imprese operanti nei settori maggiormente interessati dall'emergenza
- Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
- Adempimenti – contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia
- Versamenti – contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia e ricavi inferiori a Euro 2M
- Sospensione esecuzione ritenute alla fonte – lavoratori autonomi ed assimilati con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia e ricavi inferiori a Euro400k
- Premio ai lavoratori dipendenti

- MILAN
- ROME
- BARI
- PARMA
- BRUXELLES
- LONDON
- NEW YORK
- LUGANO

• WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

- Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
- Credito d'imposta per botteghe e negozi
- Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica
- Sospensione attività degli enti impositori e differimento del termine di accertamento a favore degli Uffici
- Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione
- Proroga dei termini di versamento nel settore dei giochi
- Disposizioni in materia di giustizia tributaria

D. **SETTORE TRASPORTO E LOGISTICA**

- Trasporti e logistica
- Altre misure nel settore del trasporto
 - Collegamenti con la Sicilia
 - Sospensione divieti di circolazione
 - Trasporto pubblico locale
 - Servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo

E. **FONDO MADE IN ITALY**

- Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese
- Altre disposizioni

F. **MISURE SULLA GIUSTIZIA**

- MILAN
- ROME
- BARI
- PARMA
- BRUXELLES
- LONDON
- NEW YORK
- LUGANO

• WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

- Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria
- Procedimenti civili, penali, tributari e militari
- Procedimenti di mediazione, di negoziazione assistita e di risoluzione stragiudiziale delle controversie
- Estensione della sospensione
- Eccezioni alla sospensione nel settore civile
- Giustizia amministrativa
- Corte dei Conti
- Regime post-sospensione
- Sospensione delle procedure di licenziamento

G. SOCIETÀ: ASSEMBLEE DEI SOCI E RINVIO DEL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

- Modalità alternative di svolgimento a distanza delle Assemblee dei soci
- Rinvio dell'approvazione del bilancio

H. ENTI LOCALI

- Semplificazioni in materia di organi collegiali
- Differimento di termini amministrativo-contabili
- Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19
- Sospensione quota capitale mutui enti locali
- Fondo per la sanificazione degli ambienti di province, città metropolitane e comuni

- MILAN
- ROME
- BARI
- PARMA
- BRUXELLES
- LONDON
- NEW YORK
- LUGANO

• WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

- I. **ENERGIE RINNOVABILI E EFFICIENZA ENERGETICA**
 - Sospensione dei termini dei procedimenti di verifica in corso
- J. **PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SALUTE E SICUREZZA – RESPONSABILITÀ PENALE DEGLI ENTI**
 - Protezione dati personali
 - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
 - D.Lgs. 231/2001 – Responsabilità penale degli enti
- K. **AIUTI DI STATO – UNIONE EUROPEA**
 - Misure a sostegno dell'economia e delle imprese
 - Aiuti di Stato
 - Libera circolazione delle merci
 - Politica monetaria
- L. **PROVVEDIMENTI ESMA E CONSOB**
 - Pianificazione della business continuity
 - Informativa al mercato
 - Relazioni finanziarie
 - Gestione dei fondi
 - Vendita allo scoperto
 - Vendita allo scoperto e operazioni ribassiste in genere
 - Regime di trasparenza rafforzata sulle partecipazioni detenute dagli investitori italiani nelle società quotate in borsa a più alta capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso

- MILAN
- ROME
- BARI
- PARMA
- BRUXELLES
- LONDON
- NEW YORK
- LUGANO

• WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

M. PROTOCOLLO ABI

- Informativa ai lavoratori e al pubblico
- Accesso dei fornitori
- Pulizia e sanificazione in azienda
- Precauzioni igieniche sanitarie
- Dispositivi di protezione individuale - Servizi a contatto con il pubblico
- Organizzazione aziendale
- Gestione dei casi positivi e di una persona sintomatica in azienda
- Sorveglianza sanitaria

- MILAN
- ROME
- BARI
- PARMA
- BRUXELLES
- LONDON
- NEW YORK
- LUGANO

• WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

A. MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Misure di sostegno per le PMI - Fondo di Garanzia	<p>Nuove regole per il Fondo di Garanzia per le PMI Le regole di seguito sintetizzate perderanno efficacia trascorsi 9 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Covid-19. Si tratta di normativa in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di Garanzia per le PMI (art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per le finalità di seguito sintetizzate al Fondo di Garanzia per le PMI sono assegnati 1.200 milioni di Euro per l'anno 2020.</p> <p>Commissione di Garanzia a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;</p> <p>Importo massimo garantito b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di Euro; c) per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 Euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 Euro;</p> <p>Operazioni ammissibili d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; e) le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l'operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell'innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell'80% in garanzia diretta e del 90% in</p>	Decreto Cura Italia art. 49

- MILAN
 - ROME
 - BARI
 - PARMA
 - BRUXELLES
 - LONDON
 - NEW YORK
 - LUGANO
- WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

	<p>riassicurazione per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;</p> <p>Soggetti esclusi</p> <p>g) Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e restano ferme le esclusioni già previste all’art. 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo.</p> <p>Settori turistico-alberghiero e immobiliare – cumulabilità della garanzia</p> <p>h) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a Euro 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;</p> <p>Settori/filiere colpiti dall’epidemia – incremento quota che può essere coperta dal Fondo di Garanzia per le PMI</p> <p>j) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;</p> <p>Proroga dei termini per gli adempimenti amministrativi</p> <p>m) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.</p> <p>Garanzie dirette e controgaranzie a valere sulla disponibilità del Fondo di Garanzia per le PMI</p> <p>3. Le garanzie dirette e le controgaranzie concesse a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia, nonché le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l’85% della dotazione disponibile del Fondo.</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

- MILAN
 - ROME
 - BARI
 - PARMA
 - BRUXELLES
 - LONDON
 - NEW YORK
 - LUGANO
- WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

	<p>Imprese agricole e della pesca</p> <p>8. Le disposizioni sopra sintetizzate, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie che l'ISMEA può concedere a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.</p> <p>Per tali finalità sono assegnati all'ISMEA 50 100 milioni di Euro per l'anno 2020.</p> <p>Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei Confidi di cui all'art. 112 del TUB</p> <p>Contributi dovuti dai Confidi all'Organismo per la tenuta dell'albo dei Confidi deducibili dai contributi dovuti per l'adesione ad un Confidi interconsortile (0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno)</p>	
	<p>Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19</p> <p>Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, possono avvalersi dietro comunicazione con la quale autocertificano di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19 – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del TUB e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:</p> <p>a) le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del Decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;</p> <p>b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;</p> <p>c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.</p>	<p>art. 51</p> <p>art. 56</p>

- MILAN
- ROME
- BARI
- PARMA
- BRUXELLES
- LONDON
- NEW YORK
- LUGANO

• WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

	<p>Soggetti esclusi</p> <p>Non possono beneficiare delle misure di cui sopra Imprese le cui esposizioni debitorie siano, alla data di pubblicazione del Decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate.</p>	
	<p>Garanzia con una dotazione di 1,73 miliardi di Euro:</p> <p>Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno sopra descritte sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI.</p>	
	<p>La sezione speciale, con una dotazione di 1,73 miliardi di Euro, garantisce con garanzia sussidiaria e a titolo gratuito i pagamenti contrattualmente previsti per</p> <p>- interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei</p> <p>- canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati come di seguito:</p> <p>a) per un importo pari al 33% i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del Decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);</p> <p>b) per un importo pari al 33% i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);</p> <p>c) per un importo pari al 33% le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).</p> <p>Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.</p> <p>Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore della banca, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale e il 33% della perdita finale stimata a carico del Fondo.</p>	
	<p>Garanzia dello Stato per finanziamenti di imprese danneggiate da Covid-19 erogati da CdP senza accesso al Fondo PMI presso Mediocredito Centrale</p> <p>Le esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP"), anche nella forma di garanzie di prima</p>	art. 57

- MILAN
 - ROME
 - BARI
 - PARMA
 - BRUXELLES
 - LONDON
 - NEW YORK
 - LUGANO
- WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

	perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo per le PMI, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di CDP fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea.	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

B. MISURE FINANZIARIE DI SOSTEGNO

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Settore crocieristico e credito all'esportazione	Il MEF è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa, per operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE Spa fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di Euro.	Decreto Cura Italia art. 52
Fondo di solidarietà per mutui prima casa	Ammissione anche per lavoratori autonomi e professionisti con calo del fatturato superiore al 33% in un trimestre successivo al 21.2.2020 rispetto all'ultimo trimestre 2019	art. 53

C. MISURE FISCALI

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Sostegno finanziario alle imprese - Trasformazione in crediti d'imposta delle DTA relative a perdite fiscali e ACE non utilizzati	Viene prevista la possibilità di trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE, consentendo una "spendibilità" finanziaria immediata di tali attività, in luogo del recupero differito ai periodi d'imposta in cui si evidenzieranno imponibili tali da consentirne l'utilizzo. Il presupposto per accedere al beneficio è rappresentato dalla cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari vantati verso debitori inadempienti (a tali fini, si ha inadempimento nel momento in cui il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto); come evidenziato dalla Relazione al Decreto, i crediti pecuniari in esame possono essere sia di natura commerciale, sia di natura finanziaria.	Decreto Cura Italia art. 55

- MILAN
 - ROME
 - BARI
 - PARMA
 - BRUXELLES
 - LONDON
 - NEW YORK
 - LUGANO
- WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
	<p>Perdite ed eccedenze ACE sono computate, secondo la norma, in misura non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti, tenendo oltretutto conto che i crediti in questione possono essere considerati per un valore nominale massimo di 2 miliardi di Euro (limite, quest'ultimo, che nei gruppi societari va calcolato a livello aggregato, e non per singola società).</p> <p>La possibilità di trasformare le attività per imposte anticipate in crediti anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio, in quanto non sono rispettati i criteri previsti dai principi contabili allo scopo (ragionevole certezza di ottenere in futuro redditi imponibili sufficienti al relativo riassorbimento).</p> <p>Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, è utilizzabile in compensazione nel modello F24, può essere ceduto a norma degli artt. 43-bis e 43-ter del DPR 602/73 o richiesto a rimborso.</p> <p>La compensazione avviene, per espressa disposizione di legge, senza limiti di importo (oggi pari a 700.000 Euro).</p> <p>La trasformazione delle DTA in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione ex art. 11 del D.L. 59/2016 entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.</p> <p>La norma non trova applicazione per le imprese per le quali è stato accertato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo stato di dissesto o rischio di dissesto (art. 17 del D.Lgs. 180/2015); - lo stato d'insolvenza (art. 5 del R.D. n. 267/1942 o art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 14/2019). <p>La disposizione non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo (art. 2359 cod. civ.) e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.</p>	
Rimessione in termini per i versamenti fiscali e contributivi	Per la generalità dei contribuenti e fatti salvi i casi di sospensione descritti oltre, tutti i versamenti verso pubbliche amministrazioni, compresi quelli previdenziali, contributivi ed assistenziali in scadenza il 16/3 sono prorogati al 20/3.	art. 60
Sospensione dei versamenti delle	Le misure di sospensione dal 2 marzo e fino al 30 aprile dei versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati previste dall'art. 8 del D.L. 9/2020 per il settore turistico-alberghiero	art. 61

- MILAN
- ROME
- BARI
- PARMA
- BRUXELLES
- LONDON
- NEW YORK
- LUGANO

• WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi dell'assicurazione obbligatoria per le imprese operanti nei settori maggiormente	<p>vengono estese ad altri settori maggiormente interessati dalla emergenza ¹.</p> <p>Per tali soggetti e per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e i tour operator viene anche sospeso il termine di versamento dell'IVA di marzo.</p> <p>I versamenti così sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive,</p>	

¹ Elenco settori interessati dalla sospensione ex art. 61 del D.L. Cura Italia

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97, iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge n. 266/1991 e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.

- MILAN
- ROME
- BARI
- PARMA
- BRUXELLES
- LONDON
- NEW YORK
- LUGANO

• WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
interessati dall'emergenza	professionistiche e dilettantistiche, la sospensione dura sino al 31 maggio e il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno, ferma possibilità di rateizzazione.	
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi	Sono state introdotte alcune forme di sospensione degli adempimenti fiscali nonché dei versamenti fiscali e contributivi, queste ultime differenziate a seconda della categoria di contribuente	art. 62
Adempimenti – contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia	Gli adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall'effettuazione di ritenute, in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, sono automaticamente prorogati al 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni. Si tratta, ad esempio, della presentazione della dichiarazione IVA. Resta invece confermato il termine per l'invio della CU al 31 marzo previsto dall'art. 1 del D.L. 9/2020.	Commi 1 e 6
Versamenti – contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia e ricavi o compensi inferiori a Euro 2M	<p>Sono sospesi dall'8 al 31 marzo i versamenti in autoliquidazione relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati e relative addizionali regionali e comunali; - IVA; - contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. <p>La sospensione del versamento dell'IVA dall'8 al 31 marzo si applica a prescindere dal volume di ricavi o compensi percepiti ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.</p> <p>È confermata la sospensione dei versamenti sino al 31 marzo per i contribuenti che risiedono nei comuni di cui all'allegato al D.M. 24/2/2020 (trattasi dei comuni della prima "zona rossa", tra cui Codogno, Casalpusterlengo, Vò Euganeo, ecc.).</p> <p>I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Il limite va verificato in relazione al periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. Cura Italia (per i contribuenti con esercizio solare, il 2019).</p>	Commi 2, 3, 4 e 5
Sospensione	I ricavi e compensi percepiti da lavoratori autonomi ed assimilati nel periodo tra data di entrata in vigore	comma 7

- MILAN
 - ROME
 - BARI
 - PARMA
 - BRUXELLES
 - LONDON
 - NEW YORK
 - LUGANO
- WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
esecuzione ritenute alla fonte – lavoratori autonomi ed assimilati con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia e ricavi o compensi inferiori a Euro400k	<p>del D.L. Cura Italia e 31 marzo non sono assoggettati alle ritenute alla fonte ex art. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.</p> <p>I contribuenti che intendono avvalersi di tale opportunità devono rilasciare al sostituto d'imposta una dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi da corrispondere non sono soggetti a ritenuta e devono provvedere al versamento dell'ammontare della ritenuta non applicata dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>	
Premio ai lavoratori dipendenti	<p>Ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 Euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 Euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.</p> <p>I sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui sopra a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.</p>	art. 63
Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro	<p>Per il 2020 è riconosciuto ai soggetti esercenti un'attività d'impresa, arte o professione un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sino ad un importo di Euro 20.000. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di Euro.</p> <p>Le disposizioni attuative di questa misura saranno contenute in un decreto ministeriale MISE-MEF da adottare entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Cura Italia.</p>	art. 64
Credito d'imposta per botteghe e negozi	<p>Per il 2020 è riconosciuto ai soggetti esercenti un'attività d'impresa un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.</p> <p>Il credito d'imposta può essere solo utilizzato in compensazione mediante F24.</p> <p>La norma non si applica ai soggetti esercenti le attività di cui all'allegato 1 e 2 al D.P.C.M dell'11 marzo 2020.</p>	art. 65
Erogazioni liberali a	<p>Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non</p>	art. 66

- MILAN
 - ROME
 - BARI
 - PARMA
 - BRUXELLES
 - LONDON
 - NEW YORK
 - LUGANO
- WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica	<p>commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 Euro.</p> <p>Per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Pertanto tali erogazioni sono deducibili ai fini IRES e non sono assoggettati all'imposta sulle successioni e donazioni. Inoltre, sono deducibili IRAP nell'anno di versamento.</p>	
Sospensione attività enti impositori e differimento del termine di accertamento a favore degli Uffici	<p>Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al controllo formale), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori</p> <p>Per il medesimo periodo sono sospese anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le attività relative alle istanze di interpello presentate in precedenza; - i termini per la comunicazione di ammissione al regime di adempimento collaborativo (art. 7, comma 2 del D.Lgs. 128/2015); - i termini della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (art. 1-bis del D.L. 50/2017); - i termini previsti dalla procedura di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e da quella di rettifica del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale (art. 31-ter e 31-quater del D.P.R. n. 600/73); - i termini per le procedure relative al Patent Box (art. 1, commi da 37 a 43, della L. 190/2014). <p>Per il periodo di sospensione degli adempimenti, le istanze di interpello e di consulenza giuridica devono essere presentate per via telematica, tramite PEC.</p> <p>Relativamente ai termini di decadenza per l'attività di accertamento, per effetto del rinvio espresso all'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 l'Erario fruisce di una proroga biennale dei termini in scadenza a fine anno, dunque modelli REDDITI, IVA e IRAP 2016 (inerenti al 2015) per accertamenti e controllo formale, modelli REDDITI e IVA 2017 (inerenti al 2016) per la liquidazione automatica.</p>	art. 64
Sospensione dei	Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, relativi ad entrate	art. 68

- MILAN
- ROME
- BARI
- PARMA
- BRUXELLES
- LONDON
- NEW YORK
- LUGANO

• WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione	<p>tributarie e non tributarie (es., multe), e derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cartelle di pagamento; - avvisi di accertamento esecutivi (imposte dirette, IVA, tributi locali); - avvisi di addebito INPS; - atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane; - ingiunzioni emesse dagli enti locali; - atti di cui all’art. 1, comma 792 della legge n. 160/2019. <p>I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (30 giugno).</p> <p>In relazione alle posizioni oggetto della sospensione, sono altresì sospesi i termini previsti per gli adempimenti processuali (rinvio all’art. 12 del D.Lgs. 159/2015).</p> <p>Secondo i primi interpreti, la norma non sembra comprendere nella sospensione i versamenti derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avvisi bonari (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72); - controlli formali (ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/73); - dilazioni dei ruoli ex art. 19 del D.P.R. n. 602/73). <p>È prorogato dal 28 febbraio al 31 maggio il termine di versamento della rata relativa alla ultima definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. rottamazione dei ruoli <i>ter</i>, art. 3, comma 2, lett. b), comma 23 e art. 5, comma 1, lett. d) del D.L. 119/2018), nonché delle rate relative alle precedenti rottamazioni (art. 16-bis del D.L. 34/2019).</p> <p>È prorogata dal 31 marzo al 31 maggio la rata relativa alla definizione agevolata dei debiti tributari dei contribuenti in difficoltà economica di cui all’art. 1, comma 190 della legge n. 145/2018 (c.d. saldo e stralcio).</p>	
Proroga dei termini di versamento nel settore dei giochi	<p>È prorogato dal 30 aprile al 29 maggio il versamento del tributo erariale unico sugli apparecchi da gioco (art. 110 del R.D. n. 773/1931) e del canone concessorio. Le somme dovute potranno essere versate in un’unica soluzione il 29 maggio o in 8 rate mensili di cui l’ultima scadente il 18/12.</p> <p>Gli operatori di sale bingo sono esonerati dal pagamento del canone concessorio previsti per la proroga delle concessioni dovuto a partire da marzo e sino a tutta la durata del periodo di sospensione</p>	art. 69

- MILAN
- ROME
- BARI
- PARMA
- BRUXELLES
- LONDON
- NEW YORK
- LUGANO

• WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
	dall'attività.	
Disposizioni in materia di giustizia tributaria	<p>Tutte le udienze fissate presso le Commissioni tributarie dal 9 marzo al 15 aprile sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.</p> <p>Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti relativi alle Commissioni tributarie. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.</p> <p>Sono altresì sospesi per il medesimo periodo i termini per la notifica del ricorso di primo grado innanzi le Commissioni tributarie e il termine di cui all'art. 17-bis, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 (reclamo e mediazione).</p>	art. 83

- MILAN
 - ROME
 - BARI
 - PARMA
 - BRUXELLES
 - LONDON
 - NEW YORK
 - LUGANO
- WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

D. SETTORE TRASPORTO E LOGISTICA

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Trasporti e logistica	<p>Trasporto aereo - Misure di compensazione - Alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC che, alla data di emanazione del Decreto, esercitano oneri di servizio pubblico, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attività.</p> <p>Ai fini di quanto sopra, l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'art. 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (uno dei motivi per considerare gli aiuti di Stato compatibili con la normativa di riferimento).</p> <p>Con decreto ministeriale saranno stabilite le modalità di applicazione di tale intervento. L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.</p>	Decreto Cura Italia art. 79
	<p>Trasporto aereo - Fondo di solidarietà - La dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'art. 1-ter del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, è incrementata di 200 milioni di Euro per l'anno 2020.</p> <p>Il Fondo di solidarietà può erogare: (i) prestazioni integrative della misura dell'indennità di mobilità, di ASPI/NASPI e del trattamento di cassa integrazione; (ii) assegni straordinari per il sostegno del reddito; (iii) contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.</p>	art. 94
	<p>Trasporto aereo - Integrazione salariale - Per l'anno 2020, può essere autorizzato, sino ad un massimo di dodici mesi complessivi e nel limite complessivo di 200 milioni di Euro, previo accordo stipulato in sede governativa, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, nel limite delle risorse identificate nella precedente sezione.</p>	art. 94
	<p>Alitalia - È autorizzata la costituzione di una nuova società ("NewCo") interamente controllata dal MEF, ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, in considerazione della situazione determinata dall'emergenza sulle attività di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A. entrambe in amministrazione straordinaria.</p> <p>Ai fini della costituzione della NewCo, con uno o più Decreti del MEF, che rappresentano l'atto costitutivo della NewCo, sono definiti l'oggetto sociale, lo Statuto e il capitale sociale iniziale e sono nominati gli organi sociali in deroga alle rilevanti disposizioni vigenti in materia, nonché è definito ogni altro elemento</p>	art. 79

- MILAN
 - ROME
 - BARI
 - PARMA
 - BRUXELLES
 - LONDON
 - NEW YORK
 - LUGANO
- WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
	<p>necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Il MEF è autorizzato a partecipare al capitale sociale o a rafforzare la dotazione patrimoniale della NewCo, anche in più fasi e anche per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.</p> <p>Alla NewCo non si applicano le disposizioni di cui al c.d. Decreto Madia (D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni).</p> <p>Ai fini dell'eventuale trasferimento del personale ricompreso nel perimetro dei complessi aziendali di Alitalia e Alitalia Cityliner, come efficientati e riorganizzati ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 2 dicembre 2019, n. 137, trova applicazione l'art. 5, comma 2-ter, del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 (modalità di collocazione lavoratori in caso di trasferimento anche parziale di ramo d'azienda), con esclusione di ogni altra disciplina eventualmente applicabile-</p> <p>Il Commissario Straordinario di Alitalia è autorizzato a porre in essere ogni atto necessario o conseguente nelle more dell'espletamento della procedura di cessione dei complessi aziendali delle due società e fino all'effettivo trasferimento dei medesimi complessi aziendali all'aggiudicatario della procedura di cessione ai fini di quanto necessario per l'attuazione di quanto sopra.</p> <p>Per l'attuazione di quanto sopra è stato istituito un fondo di 500 milioni per il 2020. Con decreti ministeriali saranno stabilite le destinazioni del fondo e l'eventuale assegnazione di quota degli importi derivanti da valorizzazioni di attivi mobiliari/immobiliari o da distribuzione dividendi o riserve patrimoniali.</p>	
	Trasporto marittimo - Tassa di ancoraggio - In relazione alle operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del Decreto fino al 30 aprile 2020, non si procede all'applicazione della tassa di ancoraggio attribuita alle Autorità di Sistema Portuale.	art. 92
	Trasporto marittimo - Canoni di concessione di aree e banchine - È sospeso il pagamento dei canoni di cui agli artt. 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e quella del 31 luglio 2020. Al pagamento dei canoni sospesi, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale.	art. 92
	Diritti doganali - I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore del Decreto ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (pagamenti differiti, a fronte della presentazione di una cauzione, in caso di soggetti che effettuano operazioni doganali con carattere di continuità), sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.	art. 92

- MILAN
 - ROME
 - BARI
 - PARMA
 - BRUXELLES
 - LONDON
 - NEW YORK
 - LUGANO
- WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
	Circolazione veicoli - È autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli artt. 75 e 78 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'art. 80.	art. 92
	Autoservizi pubblici non di linea - È riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. A tal fine è istituito presso il MIT un apposito fondo con la dotazione di 2 milioni di Euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione della domande di contributo e di erogazione dello stesso.	art. 93
	Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria - Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, del dl 2 marzo 2020, n. 9 (sospensione versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria), si applicano anche a: (i) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; (ii) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; (iii) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'art. 8, comma 1, del citato D.L. 9/2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.	art. 61
Altre misure nel settore del trasporto: - Collegamenti con la Sicilia	Sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia. Regolare, invece, il trasporto merci. Nel decreto, si specifica che le persone possono viaggiare su navi adibite al trasporto merci esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze, previa autorizzazione del Presidente della Regione. Sono consentiti gli spostamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa, per comprovate esigenze di lavoro, di salute o per situazioni di necessità. Il trasporto aereo delle persone, da e verso la Sicilia, è assicurato soltanto per improrogabili esigenze di connessione territoriale con la penisola, esclusivamente presso gli aeroporti di Palermo e Catania, mediante due voli A/R Roma-Catania e due voli A/R Roma-Palermo, con sospensione di tutti gli altri voli	DM 118/2020

- MILAN
 - ROME
 - BARI
 - PARMA
 - BRUXELLES
 - LONDON
 - NEW YORK
 - LUGANO
- WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
	compresi quelli internazionali. Per i collegamenti ferroviari diurni è previsto il mantenimento dei collegamenti minimi essenziali.	
- Sospensione divieti di circolazione	Sono stati sospesi i divieti di circolazione sulle strade extraurbane per i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. Il provvedimento stabilisce la sospensione dei divieti nei giorni 15 e 22 marzo per quanto riguarda i trasporti nazionali, mentre per quelli internazionali la sospensione parte dal 15 marzo e si estende fino a nuovo provvedimento.	Decreto MIT 14 marzo 2020
- Trasporto pubblico locale	Il Presidente della Regione con ordinanza può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Le aziende di trasporto pubblico, anche a lunga percorrenza, adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.	DPCM 11 marzo 2020 (art. 1.5) DPCM 8 marzo 2020 (art. 3, lett. l) DPCM 4 marzo 2020 (art. 2, lett. h)
- Servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo	Il MIT, di concerto con il Ministro della Salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.	DPCM 11 marzo 2020 (art. 1.5)

E. FONDO MADE IN ITALY

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese	Nello stato di previsione del Ministero degli Esteri e è prevista l'istituzione di un "Fondo per la promozione integrata" Dotazione iniziale per il 2020: 150 milioni di Euro Destinazione del Fondo: il Fondo per la promozione integrata dovrà essere ripartito tra le seguenti iniziative: a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli	Decreto Cura Italia Titolo V, Capo I - "Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid -19"

- MILAN
 - ROME
 - BARI
 - PARMA
 - BRUXELLES
 - LONDON
 - NEW YORK
 - LUGANO
- WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
	<p>altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;</p> <p>b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli Esteri e dall'ICE;</p> <p>c) cofinanziamento, mediante la stipula di apposite convenzioni, di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;</p> <p>d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 2, primo comma, del D.L. 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane) a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.</p> <p>I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (<i>de minimis</i>).</p>	art. 72 comma 1
Altre disposizioni	<p>In considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19 agli interventi di cui al comma 1 si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti ulteriori disposizioni:</p> <p>a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che <i>“Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'art. 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione”</i> ;</p>	art. 72, comma 2

- MILAN
 - ROME
 - BARI
 - PARMA
 - BRUXELLES
 - LONDON
 - NEW YORK
 - LUGANO
- WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
	<p>b) il Ministero degli Esteri e ICE possono avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, di INVITALIA.</p> <p>Le suddette disposizioni si applicano anche agli interventi inclusi nel piano straordinario di cui all'art. 30 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164 che comprendono:</p> <p>a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie;</p> <p>b) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;</p> <p>c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;</p> <p>d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;</p> <p>e) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;</p> <p>f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno <i>dell'Italian sounding</i>;</p> <p>g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese;</p> <p>h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;</p> <p>i) rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;</p> <p>l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.</p>	

- MILAN
- ROME
- BARI
- PARMA
- BRUXELLES
- LONDON
- NEW YORK
- LUGANO

• WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

F. MISURE SULLA GIUSTIZIA

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemologica e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria	Le misure si applicano agli uffici giudiziari su tutto il territorio nazionale, e sono fatte salve le previsioni del precedente D.L. 9/2020 relativamente a specifici circondari di Tribunale. Nel Decreto sono contenute disposizioni (artt. 83 – 87) nella quali tali misure sono state prorogate e meglio dettagliate, come di seguito indicato:	Decreto Cura Italia
Procedimenti civili e penali e sospensione dei relativi termini	- ulteriore differimento del termine di rinvio delle udienze (non urgenti) a dopo il 15 aprile; - contestuale sospensione fino alla stessa data del decorso dei termini (procedurali) "per il compimento di qualsiasi atto" nei procedimenti civili e penali; - si ritengono sospesi i termini stabiliti per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e del procedimento esecutivo, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali; - differimento del termine alla fine del periodo di sospensione, laddove il decorso abbia inizio durante il periodo stesso; analogamente per il termine computato a ritroso che viene fatto decorrere <i>ex novo</i> ed integralmente al di fuori del periodo di sospensione.	art. 83, comma 1 e 2
Eccezioni alla sospensione nel settore civile	- cause particolarmente urgenti riguardanti famiglia, minori, diritti fondamentali della persona o tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; - procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (trattamenti sanitari obbligatori); procedimenti di cui all'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione di gravidanza); procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; - procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 cod. proc. civ. (sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate).	art. 83, comma 3

- MILAN
- ROME
- BARI
- PARMA
- BRUXELLES
- LONDON
- NEW YORK
- LUGANO

• WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Regime post-sospensione	dal 16 aprile al 30 giugno 2020 (ma anche durante il periodo di sospensione per i processi non sospesi o non rinviati), le attività ricominceranno a scartamento ridotto e i capi degli uffici giudiziari fisseranno regole al fine di tenere udienze a porte chiuse, con accessi limitate e con possibilità di ulteriori rinvii a dopo il 30 giugno 2020.	art. 83, comma 7
Sospensione di tutti i termini di prescrizione e decadenza	Per il periodo compreso tra il 9 marzo e fino al 30 giugno 2020 è sospesa la decorrenza di tutti i termini di prescrizione e decadenza di quei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti assunti in tale periodo.	art. 83, comma 8
Procedimenti di mediazione, di negoziazione assistita e di risoluzione stragiudiziale delle controversie	sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, nei procedimenti di negoziazione assistita, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie.	art. 83, comma 20
Giustizia amministrativa	differimento delle udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti, nonché il rinvio, a data successiva al 15 aprile 2020 della trattazione collegiale dei procedimenti cautelari. Le istanze cautelari saranno decise con decreto del Presidente fuori udienza. Fino al 30 giugno, tutte le controversie passeranno in decisione senza discussione orale.	art. 84, comma 1 e 2
Corte dei Conti	estensione della sospensione dei termini a tutte le funzioni della Corte dei Conti anche alle fasi istruttorie e preprocessuali (e non soltanto a quelle collegiali) relative alle attività giurisdizionali, di controllo preventivo, concomitante e successivo.	art. 85, comma 1
Sospensione delle procedure di	Per 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, divieto per i datori di lavoro: <ul style="list-style-type: none"> rientranti nel campo di applicazione della l. 223/91, di aprire nuove le procedure di 	art. 46

- MILAN
- ROME
- BARI
- PARMA
- BRUXELLES
- LONDON
- NEW YORK
- LUGANO

• WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA

- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
licenziamento	licenziamento collettivo e di proseguire quelle avviate dopo il 23.2.2020; <ul style="list-style-type: none"> • a prescindere dal numero dei lavoratori dipendenti, di licenziare per GMO • durante tale periodo sono consentiti solo i licenziamenti disciplinari per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. 	

- MILAN
 - ROME
 - BARI
 - PARMA
 - BRUXELLES
 - LONDON
 - NEW YORK
 - LUGANO
- WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

G. SOCIETÀ: ASSEMBLEE DEI SOCI E RINVIO DEL TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Modalità alternative di svolgimento a distanza delle Assemblee dei soci	<p>- Tutte le società</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative e le mutue assicuratrici <u>possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;</u> ○ le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, <u>anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti</u>, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, cod. civ. senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. ○ In tale direzione va la nuova massima del consiglio notarile (la numero 187) che – anticipando quanto previsto dal D.L. - consente di <u>superare anche quanto previsto negli statuti in merito alla presenza nello stesso luogo di segretario e presidente .Ciascuno potrà essere collegato da luoghi diversi.</u> Il verbale, prevede la massima 187, potrà essere redatto successivamente con la sottoscrizione del presidente e del segretario o del solo notaio . ○ le <u>società a responsabilità limitata</u> possono, inoltre, consentire, <u>anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, quarto comma, cod. civ. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.</u> <p>- Società quotate, società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (AIM) e società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'art. 135 -undecies del TUF; 	<p>Decreto Cura Italia <i>"Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società"</i></p> <p>art. 106</p> <p>Massima 187 del Consiglio Notarile</p>

- MILAN
- ROME
- BARI
- PARMA
- BRUXELLES
- LONDON
- NEW YORK
- LUGANO

• WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA

- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
	<ul style="list-style-type: none"> ○ negli avvisi di convocazione si può prevedere che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato previsto dall'art. 135 -undecies del TUF anche ove lo statuto disponga diversamente; ○ al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo TUF. <p>- Le banche popolari e le banche di credito cooperativo e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'art. 150-bis, comma 2-bis, del TUB, dell'art. 135-duodecies TUF e all'art. 2539, comma 1, cod. civ., e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del TUF. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'art. 135-undecies, comma 5, del TUF. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies del TUF, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.</p> <p>- Norma di transazione: le disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connessa all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19</p> <p>- Società a controllo pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ l'applicazione delle disposizioni qui previste ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazioni a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica 	
Rinvio dell'approvazione del bilancio	Differimento del termine per approvazione del bilancio: per tutte le società è prevista la facoltà di approvare il bilancio entro 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale	

- MILAN
- ROME
- BARI
- PARMA
- BRUXELLES
- LONDON
- NEW YORK
- LUGANO

• WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

H. ENTI LOCALI

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Semplificazioni in materia di organi collegiali	Svolgimento in video-conferenza delle sedute delle giunte e dei consigli comunali e regionali e degli organi di governo delle province e delle città metropolitane;	Decreto Cura Italia art. 73
Differimento dei termini amministrativo-contabili	<p>Differimento del termine per l'adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:</p> <p>a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatarie delle disposizioni del D. Lgs. 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;</p> <p>b) al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.</p> <p>Per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020.</p> <p>Per l'anno 2020, il termine di cui all'art. 31 del D. Lgs. 118/2011 per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 è differito al 31 maggio 2020.</p> <p>Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'art. 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.</p> <p>I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della legge 147/2013, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.</p>	art. 107

- MILAN
- ROME
- BARI
- PARMA
- BRUXELLES
- LONDON
- NEW YORK
- LUGANO

• WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA

- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
	<p>Sono inoltre previsti vari termini di differimento.</p> <p>Vengono rinviati al 30 giugno 2020, tra gli altri, il termine per la deliberazione dello stato di dissesto, la deliberazione relativa alla attivazione delle entrate proprie ex art. 251 del D. Lgs. 267/2000, la presentazione di nuove ipotesi di bilancio riequilibrato, la deliberazione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale.</p> <p>Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato viene fissato al 30 settembre 2020.</p> <p>Al 31 dicembre 2020 viene fissato il termine per richiedere l'anticipazione di cassa per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa.</p>	
Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19	Possibilità per gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni normative e regolamentari in materia edilizia, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'art. 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.	art. 109
Sospensione quota capitale mutui enti locali	Sospensione per l'esercizio 2020 del pagamento delle quote capitale dei prestiti erogati agli enti locali da CDP– gestione MEF.	art. 112
Fondo per la sanificazione degli ambienti di province, città metropolitane e comuni	Istituzione di un fondo con una dotazione di 70 milioni di Euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di province, città metropolitane e comuni.	art. 114

- MILAN
 - ROME
 - BARI
 - PARMA
 - BRUXELLES
 - LONDON
 - NEW YORK
 - LUGANO
- WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

I. ENERGIE RINNOVABILI E EFFICIENZA ENERGETICA

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Sospensione dei termini dei procedimenti di verifica in corso	<p>Il GSE ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ sospeso fino al 30 aprile 2020 tutti i termini e le scadenze nell'ambito di tutti i procedimenti di verifica in corso su impianti alimentati a fonti rinnovabili e sugli interventi di efficienza energetica (inclusa la cogenerazione ad alto rendimento) ➤ disposto la proroga dei termini di tutti i procedimenti amministrativi, in relazione alle richieste di integrazione documentale, concedendo quindi più tempo agli operatori per produrre i dati e documenti richiesti dal Gestore nell'ambito di tali procedimenti ➤ precisato che le suddette misure non riguarderanno i procedimenti amministrativi che il GSE potrà concludere con esito positivo sulla base dei documenti già nella disponibilità del GSE. <p>Le misure adottate potranno essere riviste in funzione dell'evoluzione dell'emergenza Covid-19 e delle ulteriori misure che saranno assunte dal Governo e dal Parlamento.</p>	Decisione pubblicata il 16 marzo 2020 su https://www.gse.it

J. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - SALUTE E SICUREZZA - RESPONSABILITÀ PENALE DEGLI ENTI

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Protezione dei dati personali - Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali	Le disposizioni prorogano la durata in carica degli attuali componenti del Garante per la protezione dei dati personali, nelle more della nomina dei nuovi componenti. Non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	Decreto Cura Italia art. 118 D.L. 9 marzo 2020, n. 14 art. 14

- MILAN
- ROME
- BARI
- PARMA
- BRUXELLES
- LONDON
- NEW YORK
- LUGANO

• WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA

- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
<p>- Disposizioni urgenti per il potenziamento del SSN in relazione all'emergenza COVID-19:</p> <p>Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale</p>	<p>La disposizione introduce regole semplificate in materia di comunicazione e diffusione dei dati, designazione dei soggetti autorizzati ed informativa.</p> <p>Viene ampliato il novero di soggetti cui è consentito effettuare trattamenti dei dati personali, inclusa la comunicazione di tali dati tra i medesimi soggetti, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19. I trattamenti possono riguardare anche le particolari categorie di dati cui appartengono quelli relativi alla salute nonché quelli relativi alle condanne penali e ai reati (artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/678 UE). Tale ampliamento risponde tra l'altro all'esigenza "di utilizzare anche tecnologie alternative, come la tracciatura dei telefoni e delle geolocalizzazioni per tentare di ricostruire le «catene» dei contagi, al fine di mettere in pratica le misure di contenimento più precise e funzionali nel più breve tempo possibile".</p> <p>Il trattamento dei dati deve essere effettuato nel rispetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 concernenti il trattamento di categorie particolari di dati (tra i quali vi sono quelli relativi alla salute) e dati relativi a condanne penali e reati con particolare riferimento ai presupposti in presenza dei quali tali dati possono essere legittimamente trattati; - delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>) concernenti il trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante. 	
<p>Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:</p> <p>- Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività</p> <p>- Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari</p>	<p>Le disposizioni permettono ai datori di lavoro di considerare Dispositivi di Protezione Individuale ("DPI"), ai sensi del D.Lgs. 81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio nel caso in cui i lavoratori, nello svolgimento della loro attività, siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro.</p> <p>Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, l'INAIL dovrà trasferire entro il 30/04/2020 ad INVITALIA 50 milioni di Euro da trasferire alle imprese per l'acquisto di DPI.</p>	<p>Decreto Cura Italia</p> <p>art. 16</p> <p>art. 43</p> <p>Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 (Nuove indicazioni e chiarimento del Ministero della Salute)</p>

- MILAN
- ROME
- BARI
- PARMA
- BRUXELLES
- LONDON
- NEW YORK
- LUGANO

• WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
- altre disposizioni	<p>Le disposizioni comportano in capo alle società l'obbligo di valutare e mitigare il rischio di contagio da Covid-19.</p> <p>In particolare il Protocollo definisce delle misure preventive e di sicurezza che il Datore di Lavoro deve implementare, nel rispetto delle prescrizioni del Ministero della Salute e degli organi competenti, presenti al seguente link http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus. Tra le misure previste vi è l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Ricordiamo che il Protocollo è stato concepito quale strumento che contiene una serie di indicazioni che Governo e parti firmatarie ritengono idonee a garantire la salute delle persone senza interrompere le attività produttive. Esso offre dunque indicazioni generali che ciascuno deve adattare alle proprie specificità.</p>	<p>"Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale")</p> <p>DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale).</p> <p>Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19, sottoscritto il 14 marzo 2020</p> <p>Confindustria - Nota illustrativa al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19, sottoscritto il 14 marzo 2020</p>
D.Lgs. 231/2001 - Responsabilità penale degli enti	<p>La previsione normativa (già in vigore dal 2007) stabilisce che, in caso di danno alla salute del lavoratore, il datore di lavoro potrebbe essere chiamato a rispondere ai sensi ex D.Lgs. 231/2001, a titolo di colpa, del reato di lesioni/omicidio commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>Trattandosi di reati presupposto della responsabilità amministrativa, si evidenzia il potenziale rischio di una contestazione a carico dell'ente e quindi l'esigenza che le aziende si dotino di procedure interne volte a garantire la più idonea osservanza delle cautele poste a tutela della</p>	art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001

- MILAN
- ROME
- BARI
- PARMA
- BRUXELLES
- LONDON
- NEW YORK
- LUGANO

• WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA

- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
	salute dei dipendenti e l'adozione di misure preventive idonee ad evitare il contagio (rischio biologico).	

K. AIUTI DI STATO - UNIONE EUROPEA

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Misure a sostegno dell'economia e delle imprese	<p>Risposta all'emergenza COVID 19.</p> <p>Eurogruppo. Concordato un quadro di azioni per sostenere la ripresa economica nell'UE a seguito dell'emergenza COVID-19 (sulla base del pacchetto di misure della BCE). Le misure proposte includono: interventi fiscali volti al contenimento ed alla cura della malattia (a favore del settore sanitario e dei sistemi di protezione civile); sostegno alla liquidità per le imprese (in particolare a favore delle PMI e delle imprese operanti in settori (compresi i trasporti e il turismo) e regioni gravemente colpite; sostegno ai lavoratori colpiti per evitare la perdita di occupazione e di reddito (compreso il sostegno al lavoro a tempo determinato, l'estensione delle indennità di malattia e di disoccupazione e il differimento dei pagamenti delle imposte sul reddito).</p>	<p>pagina web dell'Eurogruppo https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2020/03/16/</p> <p>comunicato stampa dell'Eurogruppo https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/16/statement-on-covid-19-economic-policy-response/</p>
	<p>Commissione europea. Presentata la proposta di regolamento che istituisce la "<i>Corona Response Investment Initiative</i>" che prevede uno stanziamento di 37 miliardi di Euro, diretti ai sistemi sanitari, alle PMI, ai mercati del lavoro e ad altre parti vulnerabili delle economie UE. Per assicurare lo stanziamento veloce di tali fondi, la Commissione europea ha proposto al Parlamento europeo e al Consiglio di mettere a disposizione 8 miliardi di liquidità immediata per investimenti. La proposta prevede anche di rendere pienamente utilizzabili da parte degli Stati Membri ulteriori 29 miliardi di Euro di fondi strutturali nell'ambito della iniziativa. Se necessario, verranno utilizzate forme temporanee di finanziamento alle PMI attraverso capitale circolante, dando priorità alla ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione per far fronte alla crisi sanitaria in corso.</p>	<p>Proposta di regolamento sull'iniziativa di investimento di risposta COVID-19 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-response-investment-initiative-march-2020_en.pdf</p>
	BEI e Commissione Europea. Proposta di iniziativa della Commissione europea e della Banca	Comunicato stampa BEI

- MILAN
 - ROME
 - BARI
 - PARMA
 - BRUXELLES
 - LONDON
 - NEW YORK
 - LUGANO
- WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA

- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
	europea degli Investimenti volta a mobilitare 8 miliardi di Euro di prestiti in capitale circolante, per 100.000 imprese europee, sostenuti dal bilancio dell'UE, potenziando i programmi che garantiscono i prestiti alle PMI.	https://www.eib.org/en/press/all/2020-086-eib-group-will-rapidly-mobilise-eur-40-billion-to-fight-crisis-caused-by-covid-19
Aiuti di Stato	<p>Proposta di Progetto di quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'epidemia di COVID-19 – presentata dalla Commissione europea agli Stati membri per consultazione².</p> <p>La proposta prevede la possibilità per gli Stati Membri di fare ricorso alle seguenti categorie di aiuti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette o di benefici fiscali fino ad un importo di 500.000 Euro per impresa, per far fronte alle urgenti esigenze di liquidità; 2) Aiuti sotto forma di garanzie agevolate su prestiti bancari: ossia garanzie statali, o altri regimi di garanzia, a sostegno dei prestiti bancari contratti dalle imprese. 3) Aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati, diversificati per le PMI. (almeno pari al tasso di base applicabile al 1° gennaio 2020 più il premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del beneficiario). I prestiti potranno riguardare progetti di investimenti o il capitale circolante. <p>Il quadro di riferimento temporaneo chiarisce che, se gli Stati membri decideranno di canalizzare gli aiuti all'economia reale attraverso le banche, si tratterà di aiuti diretti ai clienti delle banche, non alle banche stesse. Soltanto le imprese che sono entrate in difficoltà dopo il 31 dicembre 2019, possono beneficiare di aiuti ai sensi del quadro di riferimento temporaneo. Ciò al fine di garantire che tali misure non vengano utilizzate per il sostegno ai contribuenti non collegati all'epidemia di COVID-19.</p>	<p>Dichiarazione della Commissaria alla concorrenza Margarethe Vestager</p> <p>https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_479</p>
Libera circolazione	Linee Guida sul transito delle merci	Nuove linee guida che

² La proposta è basata sull'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE2 che prevede la possibilità di introdurre “aiuti di Stato destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia”

- | | | | | |
|-------------|------------|------------------|--------------------------|---------------|
| • MILAN | • ALBANIA | • ARGENTINA | • BOSNIA AND HERZEGOVINA | • BRASILE |
| • ROME | • BULGARIA | • CHILE | • COLOMBIA | • CROATIA |
| • BARI | • CYPRUS | • CZECH REPUBLIC | • EGYPT | • EL SALVADOR |
| • PARMA | • GREECE | • GUATEMALA | • HONDURAS | • INDIA |
| • BRUXELLES | • IRAQ | • MONTENEGRO | • NORTH MACEDONIA | • OMAN |
| • LONDON | • PANAMA | • PARAGUAY | • POLAND | • PORTUGAL |
| • NEW YORK | • ROMANIA | • RUSSIA | • SAUDI ARABIA | • SERBIA |
| • LUGANO | • SLOVENIA | • SPAIN | • TUNISIA | • TURKEY |
| | • UAE | • URUGUAY | | |

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
delle merci	<p>La Task Force COVID-19 della Commissione europea ha esortato gli Stati membri a prevenire la formazione di “colli di bottiglia” alle frontiere interne e a consentire il transito delle merci, nonostante i controlli sanitari rafforzati durante l'epidemia di coronavirus.</p> <p>A tale scopo, sono state pubblicate le nuove linee guida che prevedono misure volte a “garantire il flusso di beni e servizi essenziali”. Gli Stati membri sono invitati a designare delle corsie prioritarie per il trasporto merci (ad esempio tramite "corsie verdi"). Allo stesso tempo, la circolazione sicura dei lavoratori nel settore dei trasporti, compresi i conducenti di camion, treni, i piloti e il personale di bordo, è considerata un fattore chiave per garantire un'adeguata circolazione delle merci e del personale essenziale. Non dovrebbero essere imposte ulteriori certificazioni alle merci che circolano legalmente all'interno del mercato unico dell'UE. Secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, non vi è alcuna prova che il cibo sia una fonte di trasmissione del COVID-19.</p>	<p>esortano gli Stati membri a garantire la libera circolazione dei lavoratori dei trasporti e delle forniture di cibo e di materiale medico.</p>
Politica monetaria	<p>Le misure di politica monetaria annunciate dalla Presidente della BCE - Il 12 marzo 2020 la Presidente della BCE Christine Lagarde ha annunciato una serie di misure - approvate all'unanimità - che hanno l'obiettivo di fornire liquidità al sistema finanziario e bancario. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saranno condotte, da lunedì 16 marzo e fino all'8 giugno, operazioni di rifinanziamento a lungo termine aggiuntive (“ORLT”), con applicazione di un tasso di interesse pari al tasso medio sui depositi presso la banca centrale. Le banche dell'UE, quindi, riceveranno liquidità e saranno remunerate sui prestiti così ottenuti; • si applicheranno condizioni di favore per le ORLT III previste fra giugno 2020 e giugno 2021 per sostenere il credito bancario a favore dei soggetti più colpiti dall'epidemia; • una dotazione temporanea aggiuntiva di 120 miliardi di Euro per ulteriori acquisiti netti di attività sarà resa disponibile fino alla fine dell'anno; • i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati; • il capitale rimborsato sui titoli in scadenza continuerà ad essere reinvestito, integralmente, finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario. 	<p>https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200312~8d3aec3ff2.en.html</p>

- MILAN
 - ROME
 - BARI
 - PARMA
 - BRUXELLES
 - LONDON
 - NEW YORK
 - LUGANO
- WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

L. PROVVEDIMENTI ESMA³ E CONSOB

TEMATICA	DESCRIZIONE	Riferimento normativo
Pianificazione della business continuity	Tutti i partecipanti ai mercati finanziari sono chiamati a garantire la continuità operativa in linea con gli obblighi regolamentari anche mediante la applicazione dei piani di emergenza (tra cui la diffusione di misure di business continuity)	ESMA - Raccomandazioni ai partecipanti ai mercati finanziari 11 marzo 2020
Informativa al mercato	Le società emittenti sono chiamate a comunicare al mercato gli impatti di COVID-19 sui fondamentali delle rispettive aree di affari, sulle prospettive e sulla situazione finanziaria, in conformità con gli obblighi di trasparenza previsti dal regolamento sugli abusi di mercato	
Relazioni finanziarie	Le società emittenti sono chiamate a inserire nella relazione finanziaria per il 2019, ovvero nelle relazioni intermedie sulla rendicontazione finanziaria, un'informativa riguardo gli impatti effettivi e potenziali di COVID-19, sulla base di una valutazione sia qualitativa sia quantitativa (i) delle attività commerciali, (ii) della situazione finanziaria, (iii) della performance economica	
Gestione dei fondi	I gestori patrimoniali sono chiamati ad agire nel rispetto della applicazione dei consueti requisiti in materia di gestione del rischio nell'ambito degli investimenti	

³ European Securities and Markets Authority.

- MILAN
- ROME
- BARI
- PARMA
- BRUXELLES
- LONDON
- NEW YORK
- LUGANO

• WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

TEMATICA	DESCRIZIONE	Riferimento normativo
Vendita allo scoperto	<p>L'ESMA ha impartito aggiuntivi obblighi di trasparenza di carattere temporaneo a carico delle persone fisiche e delle persone giuridiche che detengano una posizione corta netta nell'ambito del capitale di una società le cui azioni siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.</p> <p>Tali obblighi hanno ad oggetto l'informativa all'autorità competente interessata, in conformità agli articoli 5 e 9 del regolamento (UE) n. 236/2012, nell'ipotesi in cui la posizione corta netta detenuta da ciascun soggetto salga al di sopra o scenda al di sotto della soglia percentuale pari allo 0,1 % del capitale azionario emesso dalla società interessata e ad ogni 0,1 % al di sopra di tale percentuale.</p> <p>L'obbligo non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> alle azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato la cui sede principale per la negoziazione delle azioni è situata in un paese terzo rispetto all'UE; alla attività di market making; a una posizione corta netta in relazione all'attuazione di una stabilizzazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato. 	ESMA - Decisione 16 marzo 2020
Vendita allo scoperto e operazioni ribassiste in genere	<p>La CONSOB ha espressamente vietato a tutte le persone fisiche e giuridiche, residenti in Italia ovvero in qualsiasi Paese terzo (sia intra europeo sia extra europeo), di assumere o incrementare posizioni nette corte, ovunque effettuate, anche tramite derivati o altri strumenti finanziari, incluse le posizioni assunte in ambito infra-giornaliero.</p> <p>Tale divieto ha ad oggetto tutte le azioni negoziate sul mercato regolamentato italiano e ha effetto per il periodo di tre mesi decorrenti dal 17 marzo 2020.</p> <p>La CONSOB ha, altresì, deliberato che il divieto non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'attività di <i>market making</i>, purché il soggetto che la pone in essere sia iscritto nell'elenco tenuto dall'ESMA; - alle negoziazioni di strumenti finanziari su indici finanziari, in cui sono incluse le azioni indicate nell'allegato 1 alla delibera, purché tali azioni non rappresentino più del 20% del peso dell'indice; - alle posizioni nette corte create o incrementate esclusivamente per finalità di copertura della componente azionaria di obbligazioni convertibili o di diritti di opzione acquistati precedentemente. 	<p>CONSOB – Delibera n. 21303 del 17 marzo 2020</p> <p>http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/d21303.htm?keywords=&docid=1&page=0&hits=4&nav=false</p>

- MILAN
 - ROME
 - BARI
 - PARMA
 - BRUXELLES
 - LONDON
 - NEW YORK
 - LUGANO
- WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA

- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

TEMATICA	DESCRIZIONE	Riferimento normativo
Regime di trasparenza rafforzata sulle partecipazioni detenute dagli investitori italiani nelle società quotate in borsa a più alta capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso	<p>La Consob ha previsto ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del TUF, in materia di partecipazioni rilevanti, per un periodo di tempo di tre mesi, decorrenti dall'entrata in vigore della delibera, e salvo revoca anticipata, i) l'ulteriore soglia dell'1% al superamento della quale sorgono gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 120, comma 2, del TUF per le società indicate alla Sezione A dell'elenco in delibera e ii) l'ulteriore soglia del 3% per le società qualificabili PMI, ai sensi dell'art. 1 w-quater.1 del TUF, indicate alla Sezione B dell'elenco in delibera.</p> <p>La Consob ha, altresì, previsto che chiunque, alla data del 17 marzo 2020, detenga una partecipazione al capitale votante delle società quotate di cui all'elenco allegato alla delibera, superiore alle soglie sub i) e ii) ed inferiore al 3%, è tenuto a darne comunicazione alla società partecipata e alla Consob stessa, entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla suddetta data.</p> <p>Restano ferme le esenzioni dagli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti previste dall'art. 119-bis del Regolamento Emittenti.</p>	<p>CONSOB – Delibera n. 21304 del 17 marzo 2020</p> <p>http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/d21304.htm?keywords=&docid=2&page=0&hits=4&nav=false</p>

- MILAN
 - ROME
 - BARI
 - PARMA
 - BRUXELLES
 - LONDON
 - NEW YORK
 - LUGANO
- WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA
- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

M. PROTOCOLLO ABI

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
<p>Informativa ai lavoratori e al pubblico</p>	<p>Secondo idonee modalità, ai lavoratori e al pubblico sono fornite le seguenti informazioni circa il comportamento da tenere per l'accesso ai locali aziendali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) e altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria; • è vietato fare ingresso o permanere in azienda nell'ipotesi in cui, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (temperatura, altri sintomi di influenza, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) alla presenza delle quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; • sono poste in atto misure organizzative atte a garantire la distanza interpersonale di almeno un metro o, in alternativa, sono forniti presidi di protezione individuale previsti dai provvedimenti tempo per tempo; • è fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene) e di rispettare le misure contenute nel decalogo predisposto dal Ministero della Salute. 	<p>Protocollo condiviso ABI - associazioni sindacali – 16 marzo 2020</p> <p><i>“Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel settore bancario”</i></p>
<p>Accesso dei fornitori</p>	<ul style="list-style-type: none"> • È ridotto, per quanto possibile, l'accesso dei fornitori; • in caso di necessario ingresso di fornitori esterni (trasporto valori, impresa di pulizie, manutenzione, servizi informatici, ecc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, in particolare al rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro; • è fornita informativa riguardo le misure di protezione alle imprese esterne che svolgono servizi all'interno dei luoghi di lavoro; • in caso di esistenza di un servizio di bus/navetta per il trasporto dei lavoratori, è prescritta la distanza interpersonale di un metro per ogni mezzo utilizzato e per ogni corsa, con eventuale incremento delle stesse. 	

- MILAN
 - ROME
 - BARI
 - PARMA
 - BRUXELLES
 - LONDON
 - NEW YORK
 - LUGANO
- WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA

- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Pulizia e sanificazione in azienda	<ul style="list-style-type: none"> Sono osservati idonei livelli di pulizia dei locali, degli ambienti e delle aree comuni; nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti nonché degli strumenti di lavoro secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute; è garantita la pulizia giornaliera con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori nelle aree break; la frequentazione dei locali mensa e delle aree break viene disciplinata contingentando l'accesso dei dipendenti e contenendone i tempi di sosta nel rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro. 	
Precauzioni igieniche sanitarie	<ul style="list-style-type: none"> È imposto alle persone presenti in azienda di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani di cui è raccomandata la frequente pulizia; l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; è prescritta l'osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro quale principale misura di contenimento anche nei casi di uffici caratterizzati da layout "open space". Laddove non fosse possibile rispettare la predetta distanza interpersonale si adatteranno strumenti di protezione individuale. 	
Dispositivi di protezione individuale - Servizi a contatto con il pubblico	<ul style="list-style-type: none"> Le aziende, al fine di favorire l'utilizzo da parte della clientela dei canali internet/mobile banking e degli sportelli automatici all'esterno delle filiali, danno comunicazione alla propria clientela circa la possibilità di eseguire operazioni in tale modalità e/o espongono opportuni avvisi all'esterno delle filiali; le aziende utilizzeranno in via preferenziale i canali remoti per lo svolgimento dell'attività commerciale verso la clientela, riservando alle filiali le attività essenziali di assistenza alla clientela; in caso di contatto con la clientela, le aziende adottano misure organizzative volte a garantire il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro quale principale misura di contenimento; i dispositivi di protezione individuale e, in particolar modo, le "mascherine", dovranno essere utilizzati in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità; nelle zone a maggior rischio di contagio vengono valutate con particolare attenzione le misure di riduzione dell'operatività e di ricorso ad ulteriori soluzioni. 	

- MILAN
- ROME
- BARI
- PARMA
- BRUXELLES
- LONDON
- NEW YORK
- LUGANO

• WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA

- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Organizzazione aziendale	<ul style="list-style-type: none"> • si ricorre alla modulazione dell'operatività e al ricorso al lavoro agile quali misure per ridurre la presenza nei luoghi di lavoro. A tal fine, le aziende possono organizzare la presenza alternata del personale nelle relative sedi di lavoro, siano esse filiali che uffici di direzione generale; • si ricorre alla flessibilità con riferimento agli orari di lavoro per evitare assembramenti in occasione dell'ingresso e dell'uscita dai luoghi di lavoro; • si limitano gli spostamenti all'interno delle sedi aziendali al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali, favorendo le riunioni in modalità remota; • ove non possibile il collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro; • sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; • è favorita, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile; • il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/ funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione; • non si procede a missioni in Italia e all'estero, salvo i casi di emergenza, quali ad esempio le esigenze per assicurare la continuità operativa; • si ricorrerà prioritariamente a tutti gli strumenti che verranno messi a disposizione dall'ordinamento (ammortizzatori sociali, congedi, ecc.) e alla bilateralità di settore ed aziendale/di gruppo, e a soluzioni solidaristiche al fine di sostenere il reddito dei lavoratori e salvaguardare, per quanto possibile, la dotazione di ferie relativa all'anno in corso. 	

- MILAN
- ROME
- BARI
- PARMA
- BRUXELLES
- LONDON
- NEW YORK
- LUGANO

• WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA

- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY

TEMATICA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Gestione dei casi positivi e di persona sintomatica in azienda	<ul style="list-style-type: none"> È disposto l'obbligo per la persona che, presente in azienda, sviluppi febbre, sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, di dichiarare tale circostanza immediatamente al proprio responsabile e, salve diverse esigenze di assistenza, di recarsi al proprio domicilio e avvertire il proprio medico curante; l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell'indagine, l'azienda chiederà agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente l'ufficio, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria. 	
Sorveglianza sanitaria	<ul style="list-style-type: none"> Prosecuzione della sorveglianza sanitaria ordinaria, compatibilmente con l'attuale fase di emergenza che determina la limitazione degli spostamenti; collaborazione del medico competente con il datore di lavoro nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19. 	

- MILAN
- ROME
- BARI
- PARMA
- BRUXELLES
- LONDON
- NEW YORK
- LUGANO

• WWW.GRIMALDILEX.COM

- ALBANIA
- BULGARIA
- CYPRUS
- GREECE
- IRAQ
- PANAMA
- ROMANIA
- SLOVENIA
- UAE
- ARGENTINA
- CHILE
- CZECH REPUBLIC
- GUATEMALA
- MONTENEGRO
- PARAGUAY
- RUSSIA
- SPAIN
- URUGUAY

- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- COLOMBIA
- EGYPT
- HONDURAS
- NORTH MACEDONIA
- POLAND
- SAUDI ARABIA
- TUNISIA

- BRASIL
- CROATIA
- EL SALVADOR
- INDIA
- OMAN
- PORTUGAL
- SERBIA
- TURKEY